



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI IVREA**  
**Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

**R.G. P.U. 65/2023**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI,

letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. cciii, formulato da **Mauro Villimburgo**, (c.f. VLLMRA55P02H501N), nato a Roma il 2 settembre 1955;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore prevede la messa a disposizione dei creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria pari ad euro 24.038,28 (di cui euro 2.203,23 prededucibili, euro 396,46 privilegiati, e per la differenza al chirografo), della somma di euro 15 mila mediante l'erogazione di un finanziamento agevolato da parte di una banca convenzionata che verrà garantito interamente, mediante polizza fideiussoria, dalla Fondazione Antiusura La Scialuppa CRT ONLUS (e rimborsato dal debitore istante in 84 rate mensili).

Tali somme risultano idonee al soddisfacimento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, nonché di una quota pari al 57,84% dei creditori chirografari, rappresentati essenzialmente dal ceto creditorio bancario da micro-credito (cfr. pag. 8 relazione OCC).

La messa a disposizione della somma garantita dal terzo risulta condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione.

La tempistica prevista per i pagamenti ai creditori è di sei mesi dall'omologa, in unica soluzione.

Il debitore non risulta titolare di beni immobili o di mobili registrati di valore (essendo proprietario di una vetusta vettura) e percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa 1.050 euro mensili (che arriva ad euro 1.500,00 con eventuali straordinari), reddito appena sufficiente a soddisfare le esigenze di vita del debitore (e del nucleo familiare composto da convivente sprovvista di reddito autonomo), quantificato ragionevolmente in circa 1.300,00 al mese (pag. 6-7 relazione OCC).

Le cause del sovraindebitamento risultano esogene e riconducibili alla perdita del reddito in capo alla convivente, come ben esposto sia nel ricorso introduttivo che nella relazione dell'OCC, tenuto conto di una situazione reddituale modesta, appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni di vita primari.

Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 ccii.

Nessuno dei creditori ha formulato osservazioni alla proposta.

Sussiste altresì il requisito della meritevolezza, atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale del nucleo familiare del ricorrente, per la perdita del lavoro della convivente.

Non emerge peraltro uno sproporzionato ed abnorme accesso al credito, atteso che la esposizione debitoria accumulata nei confronti delle finanziarie risulta compatibile con la situazione reddituale del ricorrente.

Di palmare evidenza è poi lo stato di sovra-indebitamento, tenuto conto che, a fronte di entrate per euro 1.050/1.500 mensili (derivanti unicamente dal proprio reddito da lavoro), il debitore ha uscite che assorbono pressochè interamente le entrate; sicchè esse risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario.

Sussiste infine il requisito di cui all'art. 70 comma IX ccii, in relazione alla convenienza per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria atteso che il piano prevede la messa a disposizione di finanza esterna, altrimenti del tutto indisponibile in caso di alternativa puramente liquidatoria, che consentirà, nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*, ed in una ottica squisitamente concorsuale, un pagamento in favore di tutti i creditori di pari rango chirografario, di importo superiore al 50% dell'ammontare del credito, ed in tempi davvero estremamente contenuti, come sopra esposto.

Ritenuti conclusivamente sussistenti i presupposti per la omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, visto l'art. 70 ccii;

**OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Mauro Villimburgo, (c.f. VLLMRA55P02H501N), nato a Roma il 2 settembre 1955, con l'ausilio dell'OCC dott. Daniele Busso;

**DISPONE** che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;

**DISPONE** la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

**DISPONE** che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

**DICHIARA** chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 06 settembre 2023

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi